



PROGETTO “NON SOLO CARCERE” *Caritas Diocesana di Prato*



INFORMATIVA PER LE AZIENDE

Il progetto “Non Solo Carcere”, promosso dalla Caritas Diocesana di Prato in collaborazione con CNA Toscana Centro, mette in primo piano il detenuto, al termine della pena, cercando di facilitarne l’integrazione nella società così come previsto dall’articolo 27 della Costituzione Italiana.

Il risultato da raggiungere è il reinserimento del detenuto nella società nel momento in cui esce dal carcere dopo aver scontato la sua pena.

È un modo per sostenere la cultura della legalità, per agire nella prevenzione generale concorrendo alla sicurezza sociale complessiva, dato che è ormai consolidato il dato statistico che rileva un considerevole abbattimento della recidiva tra quanti, già nel corso dell’espiazione di pena, hanno avuto la possibilità di sperimentarsi in attività spendibili alla conclusione del percorso giudiziario.

Per meglio favorire questo delicato passaggio le azioni previste dal progetto sono molteplici ma, soprattutto, concentrate sul lavoro esterno al carcere.

Uno degli strumenti più vantaggiosi per agevolare l’incontro tra utente ed azienda è sicuramente l’organizzazione di tirocini formativi.

Cosa sono i tirocini formativi?

Il tirocinio, ai sensi della Legge Regionale n.3 del 27/01/2012, è un’ esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati.

Si svolgono in azienda per costruire e/o sviluppare nuove professionalità.

Le figure di riferimento durante lo svolgimento dei tirocini sono: il tutor aziendale nominato dall’azienda per seguire il soggetto inserito nel suo percorso formativo e il tutor formativo, operatore del progetto “Non solo carcere” che ha il compito di organizzare, monitorare il tirocinio e erogare all’azienda il contributo.

Vantaggi per le aziende

- Ha un costo quasi nullo: € 500,00 al mese per i quali è previsto il rimborso totale con l’intervento della Caritas Diocesana di Prato con il progetto “Non Solo Carcere”.
- L’operatrice del progetto “Non Solo Carcere” si occuperà del disbrigo della parte burocratica.
- Non costituisce rapporto di lavoro;

- Consente di conoscere la persona in modo più approfondito e, secondo la “Legge Smuraglia” (n.193 del 2000), lo Stato prevede agevolazioni economiche per le aziende e le cooperative che assumono lavoratori detenuti: riduzione dei costi fissi di locazione, riduzioni e agevolazioni contributive, fiscali ed economiche (vedi allegato n.1).
- Favorisce la crescita di una cultura aziendale nel territorio.

Numero di tirocinanti che un’azienda può accogliere nell’arco dell’anno

Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante:

- Per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio;
- Per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;
- Tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;
- Per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e ai soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Secondo l’art.1 della legge 193 del 2000 «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Impegni dell’azienda

- Compilare i documenti relativi ai dati aziendali, nominare un referente aziendale incaricato di tenere i contatti con l’operatrice del progetto e un tutor aziendale incaricato di guidare il tirocinante nella formazione in azienda.
- Collaborare con l’operatrice del progetto al fine di elaborare il progetto formativo del tirocinante e stipulare la convenzione di tirocinio.
- Anticipare € 500,00 al mese quale rimborso forfettario dovuti al tirocinante. Ogni due mesi la Caritas Diocesana provvederà a coprire totalmente la spesa che l’azienda ha sostenuto per il tirocinante.

Orario del tirocinio

L’orario del tirocinio viene concordato con l’operatrice del progetto in base alle esigenze dell’azienda e del tirocinante. In ogni caso l’orario settimanale del tirocinio deve essere almeno un ora inferiore all’orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

Per eventuali chiarimenti, approfondimenti e manifestazioni di interesse contattare:

Operatrice del progetto

Annalisa Spinelli

Telefono : 3311450792

Email : annalisaspinelli@solidarietacaritasprato.it

ALLEGATO N.1

Gli investimenti da parte di aziende e cooperative sono incentivati dalla cosiddetta “Legge Smuraglia”(numero 193, del 22 giugno 2000), in cui lo Stato prevede agevolazioni economiche per le aziende e le cooperative che assumono lavoratori detenuti, promuovendo attività interne ed esterne agli istituti penitenziari. Infatti, la legge prevede la riduzione dell’80% a favore dei datori di lavoro, relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti e agli internati assunti a tempo determinato purché per un periodo non inferiore ai trenta giorni (D.M.09/11/2011).

Inoltre sono previste agevolazioni a livello:

- fiscale con un credito d’imposta fino a 516,46 euro mensili proporzionalmente ridotto in base ai giorni o alle ore retribuite. Sempre saldo zero negativo.
- contributivo attraverso l’ abbattimento dell’aliquota, sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore.

Oltre a ciò, tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) sono destinatarie del credito d’imposta nel momento in cui attivano un percorso di formazione nei confronti dei detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno a condizione che, ultimato il periodo di formazione, tali soggetti vengano assunti per un periodo non inferiore ai trenta giorni.

Lo sgravio è ancora più consistente per le cooperative che assumono detenuti in articolo 21 (ad esempio, l’assunzione di un operaio qualificato livello C1 passa da 13,48 euro all’ora a 8,03 euro all’ora).

Tutte queste facilitazioni proseguono per ulteriori sei mesi successivi alla fine della detenzione.

Al rapporto di lavoro con la persona in esecuzione penale si applica la normativa vigente in tema di lavoro prevista per le persone libere. L’impresa garantisce il rispetto della normativa assistenziale, assicurativa e previdenziale; svolge, dove occorre, attività di formazione per i detenuti.

I benefici per le aziende non si limitano solo agli sgravi fiscali e contributivi messi a disposizione dalla legge. Offrire ai cittadini in esecuzione penale un lavoro rende l’impresa “socialmente responsabile”, in quanto supporta concretamente una fascia svantaggiata di persone, contribuendo anche ad aumentare la sicurezza dell’intera comunità locale. Per i detenuti avere un lavoro significa sentirsi meno emarginati, ma, soprattutto, avere una prospettiva di reinserimento sociale. L’impresa non solo vedrà, sicuramente, migliorata la propria immagine ottenendo consenso, appoggio e riconoscimento sociale maggiore da parte della società ma realizzerà un vero e proprio investimento, caratterizzato, però, da un’alta connotazione sociale.